



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Allegato C)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Istituzione del Servizio

Ai sensi dell'art. 1 della legge 07 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 3 e 9 L.R. del 17.02.2014 n.1 "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale è istituito il "Servizio di 'Polizia Locale" che, in esecuzione dell'art. 9 della legge predetta, è disciplinato dal presente regolamento.

Si da atto che la definizione Polizia Locale sostituisce in tutte le sue parti del presente regolamento la precedente terminologia Polizia Municipale.

ART. 2 Finalità del servizio

Il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.

Il Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, provvede in particolare a

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi, la vigilanza igienico-sanitaria, la vigilanza ittica e venatoria, la tutela ambientale;
- b) svolgere servizi di polizia stradale;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- d) collaborare con gli organi di polizia dello Stato e della Protezione Civile, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
- e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'Autorità o degli Uffici e servizi autorizzati a richiederli;
- f) Prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;
- g) segnalare a chi di dovere necessità e ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- h) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 3

Dipendenza gerarchica del Servizio

Il Servizio di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco o di un Assessore all'uopo delegato che sovrintende al Servizio stesso, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività del Servizio ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza.

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori D di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 07.03.1986, n. 65.

ART. 5

Qualità particolari rivestite dal personale del servizio Polizia Locale.

Il personale del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualità di:

- a. "pubblico ufficiale" ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b. "agente di polizia giudiziaria" ai sensi dell'art. 221, 2° comma del Codice di Procedura Penale;
- c. "ufficiale di Polizia Giudiziaria" riferita al responsabile del Servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 221, 9° comma, del Codice di Procedura Penale;
- d. "agente di pubblica sicurezza", ai sensi degli artt. 9 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

ART. 6

Qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza"

Ai fini del conferimento della qualità di "Agente di pubblica sicurezza", il Sindaco inoltra alla Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al Servizio di Polizia Locale e gli estremi dei relativi atti di nomina.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di "agente di pubblica sicurezza", qual ora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui all'art. 5, 2° comma, della Legge 7 marzo 1986, n. 65.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 7

Dipendenza operativa

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Servizio di Polizia Locale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità ed il Sindaco.

ART. 8

Organico e gradi

L'organico del Servizio di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione Comunale nei provvedimenti comunali di disciplina della programmazione del personale, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente ed ogni qualvolta si rendesse necessario, anche in concomitanza con i rinnovi contrattuali, la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze, assicurando che le dotazioni organiche delle singole qualifiche siano sempre tali da garantire la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Servizio, in qualsiasi periodo dell'anno.

Per le maggiori esigenze di servizio connesse a periodi di particolare afflusso straordinario di persone, l'Amministrazione potrà procedere all'assunzione del personale stagionale o straordinario, nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni.

I gradi sono in sintonia con il Regolamento regionale 2/2017 deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 27 febbraio 2017.

I segni distintivi di grado sono attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale, sulla base dei seguenti criteri:

a) posizione economica acquisita secondo i criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e anzianità di servizio, in base a quanto stabilito nell'allegato A;

b) formazione e aggiornamento professionale.

Il responsabile del servizio di polizia locale adotta i segni distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento. La stella o le stelle o gli esagoni sono posti su un esagono (robbio) di colore rosso. I galloncini di grado del soggolo sono contornati di rosso.

Il vice comandante di polizia locale adottano i segni distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento. La stella o le stelle o gli esagoni sono posti su un esagono (robbio) di colore ciano. I galloncini di grado del soggolo sono contornati di ciano.

Al responsabile del servizio è attribuito il segno distintivo di grado più elevato all'interno del servizio. In caso di forme associative che prevedono un comandante unico, il comandante o responsabile di ciascuno degli enti associati mantiene il proprio distintivo di grado, ma con stelle prive del robbio rosso.

A parità di segno distintivo di grado, l'anzianità di servizio prestato nei corpi o nei servizi di polizia locale costituisce posizione ordinamentale superiore, fatte salve specifiche attribuzioni.

Il segno distintivo di grado di commissario capo di cui al comma 4, lettera a) art. 3 del Regolamento regionale 2/2017 può essere attribuito solo al personale inquadrato in categoria D3 giuridica, acquisita mediante procedura selettiva secondo la normativa vigente.

Il segno distintivo di grado di commissario coordinatore di cui al comma 4, lettera c), art. 3 del Regolamento regionale 2/2017 può essere attribuito solo a personale in possesso di entrambi i seguenti requisiti

a) aver maturato almeno venticinque anni di servizio nella categoria giuridica D3;

b) essere alle dipendenze di un Comune con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Fatto salvo quanto previsto al comma 9, del Regolamento regionale 2/2017 al personale proveniente da settori della Pubblica Amministrazione diversi da quelli della polizia locale è assegnato il primo segno distintivo di grado della propria categoria giuridica di appartenenza: per gli appartenenti alla categoria C, il segno distintivo di agente; per gli appartenenti alla categoria C1 giuridico, il segno distintivo di sostituto commissario; per gli appartenenti alla categoria D3 giuridico, il segno distintivo di commissario capo.

L'attribuzione dei segni distintivi di grado non comporta alcuna modificazione del trattamento giuridico ed economico in godimento ai sensi della normativa vigente e dei CCNL.

Ai fini del passaggio di grado si considera l'esperienza in base agli anni di servizio effettivamente prestato nei corpi o servizi di polizia locale.

Nell'attribuzione di un grado superiore all'interno delle varie categorie giuridiche si tiene conto di riconoscimenti attribuiti anche prima dell'entrata in vigore di questo regolamento ovvero di provvedimenti disciplinari per fatti accaduti successivamente all'entrata in vigore di questo regolamento. L'assegnazione di uno o più riconoscimenti comporta l'anticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di un anno. L'applicazione di provvedimenti disciplinari comporta la posticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di due anni.

L'assegnazione di incarichi per specifiche responsabilità, formalmente assegnate ai sensi del vigente CCNL, comporta l'anticipazione del periodo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino ad un massimo di due anni.

Il conseguimento di diplomi di laurea, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o titoli equipollenti, purché di specifica attinenza con l'attività di polizia locale a seguito di apposita valutazione da parte dell'Ente di appartenenza, dà diritto a un'anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino a un massimo di due anni.

Nel calcolo dei periodi utili per gli avanzamenti ai gradi successivi può essere conteggiato, come periodo utile per l'anticipazione, anche il tempo durante il quale si sono espletate mansioni superiori.

In caso di revoca dell'incarico il responsabile del servizio e il vicario, qualora non ricoprano la qualifica di dirigente di cui al comma 1, lettera d) art. 3 del Regolamento regionale 2/2017, perdono il segno distintivo di grado posseduto e tornano a rivestire quello di loro competenza.

ART.9

Subordinazione gerarchica

L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche di cui alla legge 07 marzo 1986, n. 65 tenuto conto del precedente art. 8.

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute.

CAPO II

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

ART. 10

Norme generali di condotta.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio.

Il personale della Polizia Locale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti.

Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

ART. 11

Divieti ed incompatibilità

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio, nell'interesse di privati.

Entrando nei pubblici esercizi, manterranno un contegno irreprensibile.

Devono evitare, in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.

Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato:

- portare involti voluminosi;
- fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme;

Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:

- fumare;
- accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedere, fermarsi a leggere giornali, etc...;
- divulgarsi in discussioni con i concittadini in occasione di accertamenti di
- violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio
- occuparsi dei propri affari od interessi.

ART. 12

Cura della persona

Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

È vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso degli elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale della stessa.

ART. 13

Saluto



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Il personale in divisa rende il saluto, secondo le modalità previste per le forze armate dello Stato, ai superiori gerarchici, agli Amministratori, alle Autorità Civili, Militari e Religiose nonché al S.S. Sacramento, alla Bandiera Nazionale ed al Gonfalone.

Il saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i cittadini con cui il personale indicato nel precedente comma venga a contatto per ragioni di ufficio.

Art. 14

Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

Il personale della Polizia Locale nella custodia e conservazione di armi, mezzi, attrezzature materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto all'ufficio competente, specificando le stanze del fatto.

ART. 15

Obbligo di permanenza e di reperibilità

Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

Per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza nel posto di lavoro, al personale stesso può, essere fatto obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

ART. 16

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.

CAPO III

ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI

ART. 17

Attribuzioni e compiti del Responsabile del Servizio

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale competono la organizzazione e la direzione tecnico-operativa, amministrativa e disciplinare del Servizio stesso. Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali o l'esecuzione degli atti degli organi stessi.

Elabora, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti.

Dirige e coordina di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza.

Cura la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al Servizio. Assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

Predisporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Provvede ad emanare direttive e disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi d'istituto. Sorveglia e controlla l'operato del personale dipendente.

Cura il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale.

ART. 18

Attribuzioni e compiti particolari degli operatori di Polizia Locale.

Rientrano tra i compiti particolari degli operatori di Polizia Locale.

- 1) Vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune;
- 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in genere e di quelli municipali in particolare;
- 3) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- 4) limitarsi a fare riferimento, nel contestare le infrazioni alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni e rinviando l'interessato al Comando;
- 5) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque, si renda necessaria l'opera loro;
- 6) essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni assistenza, cercando di assecondarli nel miglior modo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;
- 7) assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi a servizi comunali;
- 8) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- 9) esercitare, nelle zone in cui espletano i loro servizi, il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio di polizia amministrativa, di edilizia, d'igiene, ecc...
- 10) Trovandosi presenti a risse o litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento degli altri organi di polizia;
- 11) prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il Comando e le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con azione delittuosa;
- 12) evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente le salme di persone decedute in luogo pubblico;
- 13) intervenire nei confronti di tutte le persone in evidenti con dizioni di menomazione psichica o alcoolica che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- 14) accompagnare possibilmente alle loro abitazioni, oppure presso gli uffici del Comando, i fanciulli abbandonati o smarriti;
- 15) intervenire contro chiunque eserciti la mendicizia e l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- 16) rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, versarli al più presto all'ufficio competente, con le modalità stabilite;
- 17) per una azione preventiva e, del caso, repressiva, evitare e impedire danneggiamenti oltre che alle proprietà del Comune e degli



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

altri Enti pubblici anche, nei limiti del possibile, alla proprietà privata. Comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte o disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino,

- 18) sorvegliare, in modo particolare, che non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dai vigenti regolamenti edilizi comunali e la segnaletica imposta dal Codice della Strada;
- 19) rientrando al Comando, riferire del servizio eseguito e dei conseguenti provvedimenti adottati;
- 20) custodire con cura i bollettari tascabili di "conciliazione immediata" delle violazioni loro dati in carico, compilando integralmente le bollette, all'atto della contestazione o dell'oblazione, e versando poi tempestivamente, gli importi introitati, secondo le modalità stabilite. Denunciare senza indugio lo smarrimento dei bollettari e rifondere all'Amministrazione, impregiudicati i provvedimenti disciplinari nel caso di smarrimento dovuto a incuria o trascuratezza, l'Importo relativo ed evitare comunque divedere anche temporaneamente ad altri colleghi i bollettari stessi;
- 21) disimpegnare tutti gli altri servizi, che nell'interesse del Comune sono loro ordinati;
- 22) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- 23) fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela del l'offeso. Il rapporto deve essere presentato senza ritardo, al Comando per il successivo inoltrare all'Autorità giudiziaria competente.
- 24) controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sull'esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici e, in particolare, sulla verifica periodica biennale dei pesi e delle misure;
- 25) in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
 - le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale,
 - siano prevenuti risse, furti, borseggi e schiamazzi,
 - non vi si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori,
 - mediatori o imbonitori esercitino con regolarità la loro attività,
 - sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati.
- 26) impedire l'abusiva affissione murale o la distribuzione pubblica di manifesti, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

27) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o arresto, per mantenere l'ordine pubblico e per difendere se stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni.

L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

CAPO IV

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 19

Impiego in Servizio

Il personale della Polizia Locale, normalmente, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o qualifica posseduta.

Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

Il distacco od il comando del personale della Polizia Locale presso altri uffici o servizi del Comune è consentito solo quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni della Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. L'ambito territoriale ordinario dell'attività della Polizia Locale è quello delimitato dai confini del Comune. Le operazioni di polizia esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio Comunale.

Per particolari esigenze e compiti di Istituto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di impiegare il personale della Polizia Locale per compiti diversi da quelli sopra descritti, sempre che non siano incompatibili con le finalità istituzionali del servizio.

ART. 20

Missioni Esterne

Il personale della Polizia Locale può essere inviato in missione esterna al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare corpi o servizi di altri comuni, in particolari in occasioni stagionali od eccezionali.

In tali casi l'Amministrazione provvede a formulare, d'intesa con i Comuni od Amministrazioni interessate, appositi piani od accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.

Le missioni esterne di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al Prefetto. le missioni esterne al territorio comunale del personale della Polizia Locale per fini di collegamento e di rappresentanza sono autorizzate con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comando.

ART. 21

Istituzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.

Il Comando emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività.

Dette istruzioni, a cura del Comando stesso, debbono essere tempestivamente illustrate al personale, allo scopo di stimolarne l'interesse e l'iniziativa ed anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

ART. 22

Servizi di rappresentanza



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

I servizi di rappresentanza presso la Sede Municipale o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche sono disposti dall'Amministrazione o dal Comando.

ART. 23

Servizi a richiesta di privati

Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, la Polizia Locale può effettuare i seguenti servizi a richiesta di privati.

- servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse. Per i servizi di cui al precedente comma gli interessati devono fare richiesta scritta al Capo dell'Amministrazione ed hanno l'obbligo di sostenere l'onere relativo alle idennità, alle spese e quant'altro dovuto per l'esecuzione del servizio.

ART. 24

Ordine di servizio

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica e ne programma le normali attività operative.

Viene redatto, a cura del Responsabile, a scadenza settimanale o mensile secondo le esigenze di servizio ed esposto all'albo dell'ufficio entro il giorno precedente a quello al quale si riferisce.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato.

ART. 25

Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Responsabile dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.

Alla guida dei veicoli è adibito personale in prescritta patente di guida, se richiesta.

È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando.

I danni o guasti causati ai veicoli per colpa o incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa può essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale e chi li ha in consegna, il quale per ogni servizio eseguito, deve registrare, su apposito libretto di macchina: l'indicazione del giorno, orario e motivo dell'effettuato Servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica, delle eventuali persone trasportate e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

È fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione o del Responsabile, salvo i casi di cui all'ultimo comma del precedente Art. 19.

Il Comando dispone per frequenti, saltuari controlli dei libretti di macchina.

L'Amministrazione provvede, a sue spese, alla vidimazione annuale delle patenti di guida del personale assegnatario di veicolo per il quale sia richiesta l'abilitazione.

ART. 26

Tessera di riconoscimento



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Al personale della Polizia Locale è rilasciato un tesserino di riconoscimento, a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Per il personale in possesso della qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza" il tesserino è rilasciato dal Prefetto.

Il tesserino di riconoscimento è formato come disposto dall'art. 5 comma 1 della Legge Regionale 2/2017 deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2017 n. 159, la forma, la struttura, il testo e le dimensioni riportate negli allegati alla deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 10 marzo 2014.

Il tesserino deve essere portato sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese. Il documento ha validità 5 anni, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Il tesserino viene ritirato a cura del Sindaco in caso di sospensione dal servizio.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Sindaco l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

ART. 27

Placca di servizio

Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.

Le caratteristiche della "placca" sono stabilite dal 5 comma 1 della Legge Regionale 2/2017 deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2017 n. 159

Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Sindaco l'eventuale smarrimento fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

CAPO V

ENCOMI ED ONOREFICENZE

ART. 28

Encomi della Regione

Il Presidente della Giunta regionale può assegnare encomi al personale della Polizia Locale a seguito di comportamenti o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano superato l'ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio e in particolare a chi:

- a) si sia particolarmente adoperato con spirito di sacrificio e abnegazione in attività volte a migliorare il servizio, la formazione e la crescita professionale della polizia locale delle Marche;
- b) abbia mostrato professionalità e senso del dovere in occasione di interventi per pubbliche calamità;
- c) abbia salvato la vita a cittadini in situazioni di emergenza o pericolo;
- d) abbia impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose con capacità di iniziativa e sprezzo del pericolo;
- e) si sia particolarmente distinto nel corso di attività di polizia giudiziaria per notevole spirito investigativo e abilità professionali.

La medaglia di encomio, di cui all'allegato B, (Regolamento regionale 2/2017) ha un diametro di 37 millimetri, riporta sul rovescio, in rilievo, due rami, uno di quercia e uno di alloro, al centro dei quali viene incisa la frase "Ad honorem", congiuntamente al cognome e nome dell'insignito. Riporta invece sul dritto, in rilievo, il simbolo della Regione e incise le frasi "Polizia Locale" e "Regione Marche". La medaglia è sostenuta da nastro a tre colori verde - bianco - verde.

Al nastrino, su fondo rosso suddiviso in tre bande verticali con i colori della Regione, è applicato, nella banda centrale di colore bianco, lo stemma dorato della Regione.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

L'onorificenza di cui al presente articolo è assegnata il 20 gennaio, in occasione della ricorrenza del Santo patrono della Polizia Locale, San Sebastiano.

ART. 29

Encomi dell'amministrazione di appartenenza

L'amministrazione di appartenenza può assegnare encomi a seguito di comportamenti o azioni che, per le modalità di svolgimento, abbiano travalicato l'ordinario compimento dei doveri del proprio ufficio da parte degli operatori.

Le medaglie di encomio, di cui all'allegato B (Regolamento regionale 2/2017) hanno un diametro di 37 millimetri e sono: di bronzo, per l'encomio rilasciato dal Sindaco; d'argento, per l'encomio rilasciato dalla Giunta; d'oro, per l'encomio solenne rilasciato dal Consiglio. Tali medaglie riportano nel diritto, in rilievo, lo stemma dell'amministrazione con le scritte incise, "Polizia Locale" e "Comune di ...", seguite dal nome del Comune o della Provincia; nel rovescio sono incise le parole "Encomio solenne" o "Encomio" congiuntamente al cognome e nome dell'insignito. La medaglia è sostenuta da un nastro a due o tre bande con i colori dell'amministrazione.

Il nastrino è suddiviso in tre bande verticali con i colori dell'amministrazione di appartenenza. Nella banda centrale è applicata una stelletta a sei punte di colore: bronzo per l'encomio del Sindaco; argento per l'encomio della Giunta; d'oro per l'encomio del Consiglio. Ad ogni encomio successivo al primo, sul nastrino, sono aggiunte le stellette corrispondenti, fino al numero massimo di tre stellette per nastrino.

ART. 30

Onorificenze

Le onorificenze si distinguono in encomi, decorazioni per lungo e onorevole servizio e per lungo e onorevole comando, distintivi di merito o riconoscimenti

Le onorificenze vengono rappresentate da medaglie o da nastrini. I nastrini sono portati sulle uniformi di servizio apposti sopra il taschino sinistro della giacca, sopra il taschino sinistro della camicia estiva avvalendosi del velcro già utilizzato per applicare la scritta "polizia locale". Le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.

I nastrini, che hanno di norma le dimensioni di 3,7 centimetri per 1 centimetro, sono disposti su una o più righe orizzontali costituite da un massimo di quattro nastrini. Le righe di nastrini successive alla prima debbono essere complete. La prima riga, qualora di numero inferiore al massimo, deve essere centrata rispetto alle sottostanti.

Le onorificenze sono assegnate su segnalazione del comandante del corpo o responsabile del servizio con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza o dalla Regione.

Le onorificenze possono essere assegnate anche alla memoria.

CAPO VI

ADDESTRAMENTO

ART. 31

Addestramento professionale

Tutto il personale della Polizia Locale è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionali appositamente organizzati. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatto menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Il Responsabile del servizio è tenuto ad effettuare sedute di addestramento professionale in relazione alle normali esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione di introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa»



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

ART. 32

Addestramento fisico

Il responsabile del Servizio programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'addestramento al tiro.

L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, può consentire che personale - atleta della Polizia Locale partecipi a gare sportive.

CAPO VII ARMAMENTO

ART. 33

Armi in dotazione

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, potrà essere disposto l'Armamento della Polizia Locale. In tal caso sarà adottato apposito Regolamento in relazione al tipo di servizio, i termini e le modalità dell'uso delle armi.

ART.34

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

CAPO VIII UNIFORME

ART.35

Caratteristiche dell'uniforme

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme della Polizia Locale sono quelle fissate con legge Regionale di cui all'Art 6 della legge 07 marzo 1989, n.65.

La normativa in vigore è stata fissata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 10 marzo 2014 (allegato A e C)

Art. 36

Fornitura e durata

OGGETTI DI EQUIPAGGIAMENTO

INVERNALE	ESTIVA	ALTA UNIFORME	DURATA
N. TIPO	N. TIPO	N. TIPO	
1 GIACCA	1 GIACCA	1 PAIO GUANTI BIANCHI	3 ANNI
2 PANTALONI	2 PANTALONI		
1 PAIO SCARPE	1 PAIO SCARPE		
2 CAMICIE	3 CAMICIE		
1 CRAVATTA	1 CRAVATTA		
1 MAGLIONE	1 BERRETTO		
1 BERRETTO			
1 PLACCA DI RICONOSCIMENTO			



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

CAPO IX NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 37 Norma di chiusura

Si da atto che ove del Regolamento di Polizia Locale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28.06.1991 n. 99) ora Regolamento di Polizia Locale il termine Comando/Comandante si intende sostituito con il termine Responsabile.

Art. 38 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.39 Comunicazione del Regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento, divenuto efficace, verrà trasmesso al Ministero dell'Interno.

Art.40 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni della normativa vigente comunque applicabile.

Art.41 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Istituzione del servizio	pag. 1
Art. 2	- Finalità del servizio	pag. 1
Art. 3	- Dipendenza gerarchia del servizio	pag. 2
Art. 4	- Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza	pag. 2
Art. 5	- Qualità particolari rivestite dal personale del servizio di Polizia Locale	pag. 2
Art. 6	- Qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza"	pag. 2
Art. 7	- Dipendenza operativa	pag. 3
Art. 8	- Organico e gradi	pag. 3
Art. 9	- Subordinazione gerarchica	pag. 4

CAPO II - DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 10...	- Norme generali di condotta	pag. 4
Art. 11...	- Divieti ed incompatibilità	pag. 5
Art. 12	- Cura della persona	pag. 5
Art. 13	- Saluto	pag. 6
Art. 14	- Uso custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti	pag. 6
Art. 15	- Obbligo di permanenza e reperibilità	pag. 6
Art. 16...	- Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 6

CAPO III - ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI

Art. 17	- Attribuzioni e compiti del Responsabile del Servizio	pag. 6
Art. 18	- Attribuzioni e compiti particolari degli operatori di Polizia Locale	pag. 7

CAPO IV - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 19	- Impiego in servizio	pag. 9
Art. 20	- Missioni esterne	pag. 9
Art. 21	- Istituzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi	pag. 9
Art. 22	- Servizi di rappresentanza	pag. 10
Art. 23...	- Servizi a richiesta di privati	pag. 10
Art. 24	- Ordine di servizio	pag. 10
Art. 25	- Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione	pag. 10
Art. 26	- Tessera di riconoscimento	pag. 11
Art. 27	- Placca di servizio	pag. 11

CAPO V - ENCOMI ED ONOREFICENZE

Art. 28	- Encomi della Regione	pag. 11
Art. 29...	- Encomi dell'amministrazione di appartenenza	pag. 12
Art. 30...	- Onorificenze	pag. 12

CAPO VI - ADDESTRAMENTO

Art. 31	- Addestramento professionale	pag. 12
Art. 32	- addestramento fisico	pag. 13



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

CAPO VII - ARMAMENTO

Art. 33 - Armi in dotazione	pag. 13
Art. 34 - Rinvio a norme di legge e di regolamento	pag. 13

CAPO VIII- UNIFORME

Art. 35 - Caratteristiche dell'uniforme	pag. 13
Art. 36 - Fornitura e durata	pag. 13

CAPO IX - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 37 - Norma di chiusura	pag. 14
Art. 38 - Pubblicità del Regolamento	pag. 14
Art. 39 - Comunicazione del Regolamento	pag. 14
Art. 40 - Norma di rinvio	pag. 14
Art. 41 - Entrata in vigore	pag. 14

Il presente REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE:

- 1) E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del.....
- 2) E' entrato in vigore il giorno.....

Monte San Vito, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuliana Scognamiglio